

seminar *Canape*, forse perchè rende più frutto, o esige men fatica. S'è anche veduta la maniera d'allora in affittar Terreni, e che non meno allora, che a' nostri tempi erano in uso tanto il grano, o sia Frumento grosso, che il minuto. Altre Carte abbiamo, dalle quali costa, che v'erano Contadini lavoratori *Liberi*. E presso l'Ughelli si truovano *Massarii*, & *Coloni Liberi*. Nè si dee tralasciare la Legge 62. di Lodovico Pio Augusto, che tratta de *Liberis hominibus, qui proprium non habent*. E la Legge 66. parla de *oppressione pauperum Liberatorum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra justitiam oppressi*. Coloro eziandio che nelle vecchie Carte nominati sono *Residentes*, furono Contadini Liberi lavoratori le Terre altrui, come costa da uno Strumento dell'anno 777. fatto da Peredeo Vescovo di Siena.

SAPPIAMO poi, che gli *Arimanni* erano obbligati alla Milizia, quando occorreva il bisogno: il che forse non piaceva a molti, ma era onorevole per tutti; perciocchè nè sotto i Romani, nè regnando in Italia i Longobardi, e Franchi, si permetteva di militare a i Servi. Nella Legge 4. di Guido Imperadore abbiamo: *Si ex præcepto Imperiali Comes loci ad defensionem patriæ suæ Herimannos hostiliter properare monuerat*. E tutta la Gente *Libera* dovea prendere l'armi, nè restava alcun d'essi a casa, fuorchè pochi per servizio del Conte, Scudascio, o Saltaro, come s'ha dalla Legge 29. Lib. V. del Re Liutprando; dalla quale anche impariamo, esservi stati uomini Liberi, *qui nec Casas, nec terras habent*, e pure non andavano esenti dalla Milizia. Veggasi ancora la Legge 71. di Lottario I. Augusto. Resta dunque conchiuso, non altro essere stati gli *Arimanni*, che la Gente Libera distinta da i Servi. Conviene ora cercare, qual cosa fosse l'*Arimannia*, di cui troviamo menzione nelle memorie dopo il Mille. In un esame di Testimonj fatto nel 1182. in favore del Vescovo di Ferrara si legge: *de Glazano interrogatus dicit, quia parum est Arrimannia, & parum Empheteusis. Pro Arrimannia debent recipere Comitum bis in anno, & unaquaque vice dare duos pastos. Et ibi debet tenere Placitum generale tribus diebus. Et si Arrimannus distulerit venire ad Placitum, debet solvere pro banno centum & octo Blancos*. V'erano adunque Ville, i cui campi parte erano posseduti da gli Abitanti con titolo di *Arimannia*, e parte a titolo di *Livello*. Questi pagavano censo al diretto Padrone; quelli con peso più nobile doveano servirlo alla Milizia, ed assistere per onore a lui, o a' Ministri suoi quando tenevano Placiti, o vogliam dire pubblici Giudizj. Forse questi tali ne' suddetti tempi erano Vassalli. Anzi potrebbe talun pensare, che non tutte le persone Libere passassero sotto nome d'*Arimanni*, ma quelle solamente, che abitavano in Terre del Principe obbligate al servizio militare, e altri pesi. Guido Imperadore nella Legge 3. stabilì, che il *Ministro Regio ab Arimannis suis nihil per vim exigat, præter quod constituitur*.